



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO**

Sezione I Civile – Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:

Dott.ssa Paola Parlati	Presidente
Dott. Luciano Pietro Aliquò	Giudice rel.
Dott. Sonia Pisano	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale **P.U. n. 102-1/2026** promosso su ricorso depositato

DA

COSTRUZIONI MECCANICHE ALDO PARRAVICINI S.R.L. (C.F. 00201310133), con sede legale in Albavilla (CO) via Costa n. 1, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Aldo Maria Parravicini, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Francesco Muolo;

debitrice ricorrente ex art. 37, co. 2 CCII

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

rilevato in fatto che:

- con ricorso depositato in data 28.05.2026, la società Costruzioni Meccaniche Aldo Parravicini s.r.l. ha proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale in proprio ex art. 37, co. 2 e 40, co. 3 CCII;

osservato che:

- Sussiste la competenza di questo Tribunale, dal momento che la sede legale dell'impresa risultante dal registro delle imprese, che si presume coincidente con il centro degli interessi principali del debitore, è situata in Albavilla (CO);

- Alla domanda è stato allegato il verbale redatto da notaio ex art. 120 bis CCII, dal quale risulta la decisione assunta dall'amministratore unico Aldo Maria Parravicini di proporre domanda di liquidazione giudiziale della società;
- La ricorrente svolge attività di impresa commerciale avente ad oggetto prevalentemente *“costruzioni meccaniche e lavorazione per conto terzi”* (cfr. visura camerale in atti);
- Sussistono i presupposti previsti dall'art. 121 CCII, come comprovato dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla documentazione allegata al ricorso, ed in particolare dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, da cui risulta il superamento dei parametri di cui all'art. 2, co. 1 lett. d) CCII;
- Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, codice della crisi dal momento che i debiti scaduti sono ampiamente superiori a 30.000 euro, come risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente;
- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 CCI per l'apertura della dichiarazione giudiziale, è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- Deve ritenersi che l'impresa versi attualmente in stato di insolvenza, desumibile dalla stessa documentazione allegata al ricorso e dalle dichiarazioni di natura confessoria rese dalla ricorrente, da cui risulta una ingente esposizione debitoria a fronte di risorse del tutto insufficienti per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
- Ritiene il Collegio che le richiamate circostanze dimostrino come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni e che debba emettersi, pertanto, sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente;

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di **COSTRUZIONI MECCANICHE ALDO PARRAVICINI S.R.L. (C.F. 00201310133)**, con sede legale in Albavilla (CO) via Costa n. 1;
- 2) NOMINA Giudice Delegato il Dott. Luciano Pietro Aliquò;
- 3) NOMINA Curatore il dott. Amati Claudio soggetto che possiede i requisiti di cui all'art. 358 codice della crisi;
- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie,

in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

- 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data **16.11.2026 ore 11.30** davanti al giudice delegato dott. Luciano Pietro Aliquò nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Como (stanza 404) avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
- 7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
- 8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
- 9) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore ed al pubblico ministero;
- 10) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Como, 24.06.2026

Il Giudice rel. est.

Dott. Luciano Pietro Aliquò

Il Presidente

Dott.ssa Paola Parlati